

Violazione del codice della strada commessa da soggetto minorenni -
Previsione nel verbale dell'obbligo di presentarsi presso il comando
di polizia - Notifica del verbale dopo il compimento del diciottesimo
anni d'età - Soggetto gravato dell'obbligo di presentazione - Genitore
- Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di patente di guida.

In caso di violazione del codice della strada commessa dal minore di
anni diciotto, qualora nel verbale sia riportato, insieme alla
violazione (guida senza il prescritto "patentino") l'obbligo di
recarsi presso il più vicino comando di polizia municipale per esibire
il patentino stesso, e il relativo verbale venga notificato quando il
minore abbia già compiuto la maggiore età, della mancata ottemperanza
all'obbligo di presentazione non può essere chiamato a rispondere il
genitore, ex art. 196 del Codice della strada, quale responsabile
diretto per la violazione commessa da persona capace di intendere e di
volere ma soggetta all'altrui autorità, poiché della violazione
risponde soltanto il soggetto divenuto maggiorenne, secondo
l'ordinaria disciplina civilistica della capacità di agire.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20158 del 18/09/2006